



COMUNE DI FRASCATI

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ORDINANZA N. 80 del 23-04-2020

Oggetto: CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE DELLA SP73B DEL TUSCOLO DALL'INCROCIO CON VIA LUIGI CANINA FINO AL CONFINE DEL TERRITORIO COMUNALE, AL FINE DI COSTITUIRE UN'ESTESA AREA INTERDETTA INTORNO AL PARCO ARCHEOLOGICO CULTURALE DI TUSCOLO, NEI GIORNI 25 APRILE 2020 E 1° MAGGIO 2020.

IL SINDACO

Premesso che in seguito alla dichiarazione di emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza internazionale del focolaio da nuovo virus COVID-19 del 30 gennaio 2020 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il Consiglio dei Ministri ha deliberato in data 31 gennaio 2020 lo stato di emergenza nazionale, per la durata di mesi sei, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante *“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26/02/2020 avente per oggetto: *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;

Vista l'ordinanza sindacale n. 52 del 5 marzo 2020 recante: *“Misure precauzionali per la prevenzione e contenimento diffusione virus Covid-19”*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00004 del 08/03/2020 avente per oggetto: *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da*

COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione”;

Vista l’ordinanza sindacale n. 53 dell’8 marzo 2020 recante: *“Ulteriori misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del COVID-19”;*

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull'intero territorio nazionale* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00006 del 10/03/2020 avente per oggetto: *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”.*

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020”;

Vista la direttiva n. 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione recante *“Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;*

Vista l’ordinanza sindacale n. 62 del 15/03/2020 avente ad oggetto: *“Chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado per interventi di disinfezione e sanificazione fino al 25 marzo 2020”;*

Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l’ordinanza del Ministro dell’interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;*

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”,*

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *“Misure urgenti in materia per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;*

Vista l’ordinanza sindacale n. 66 del 25/03/2020 avente ad oggetto: *“Nuove ed ulteriori misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19”;*

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, recante *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;*

Vista l'ordinanza sindacale n. 70 del 03/04/2020 avente ad oggetto: *“Proroga delle misure per il contrasto ed il contenimento del virus COVID-19”*;

Visto l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00026 del 13/04/2020 che dispone, tra l'altro, al punto n. 2, la chiusura degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari esentati dalla sospensione disposta con DPCM del 10 aprile 2020, compresi gli esercizi interni ai centri commerciali, ad eccezione dei centri agroalimentari all'ingrosso, delle farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai e aree di servizio, nelle giornate del 25/04/2020 e del 01/05/2020;

Visto l'art. 50, comma 5, D.lgs. 267/2000;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Tenuto conto dell'approssimarsi delle giornate di festa nazionale del 25 aprile e del 1° maggio 2020, ravvisata la necessità di scongiurare la formazione di assembramenti che possano determinare occasione di ulteriore diffusione del virus COVID-19;

Dato atto che il presente provvedimento viene assunto di comune accordo con i Sindaci dei Comuni di Monte Porzio Catone e Grottaferrata, al fine di costituire un'estesa area interdetta intorno al Parco Archeologico culturale di Tuscolo;

A tutela della salute pubblica al fine di evitare assembramenti nelle giornate di sabato 25 aprile 2020 e venerdì 1° maggio 2020, che aggraverebbero ulteriormente la situazione di emergenza sanitaria.

ORDINA

La chiusura al transito veicolare e pedonale della SP73b del Tuscolo dall'incrocio con Via Luigi Canina fino al confine del territorio comunale, escluso residenti, operatori ed utenti delle strutture ricettive presenti nella suddetta estesa area interdetta e in Via Cardinal G. Massaia, dalle ore 19:00 del giorno 24 aprile alle ore 24:00 del giorno 25 aprile 2020, dalle ore 19:00 del giorno 30 aprile alle ore 24:00 del giorno 1° maggio 2020, al fine di evitare ogni forma di assembramento di persone nelle aree pubbliche, con particolare riferimento al Parco Archeologico culturale di Tuscolo, connessa alle prossime giornate di festa nazionale del 25 aprile 2020 e del 1° maggio 2020, tale da generare possibili o potenziali focolai di trasmissibilità del virus COVID-19

,

DISPONE

La notifica della presente Ordinanza, ai sensi e per gli effetti di legge:

- Alla Prefettura di Roma Ufficio Territoriale del Governo;
- Al Comando di Polizia Locale del Comune di Frascati;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Frascati;
- Al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Frascati;
- Al Gruppo Guardia di Finanza di Frascati;
- All'Azienda Speciale STS Multiservizi.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Frascati ed inserimento nella sezione "*In primo piano*" del sito web istituzionale.

Avverso il presente atto, è ammesso ricorso al TAR del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni, in via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla notifica dell'atto.

Il Sindaco
Mastrosanti Roberto

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n. 82 del 7.3.2005 (CAD Codice Amministrazione Digitale) e norme collegate.